



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori BERSELLI, MUGNAI, POLI BORTONE,
MAZZATORTA, LI GOTTI, D'ALIA e CASSON**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 2009

Modifica dell'articolo 2947 del codice civile, in materia di prescrizione
del diritto al risarcimento del danno

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 2947 del codice civile prevede, al primo comma, che «il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato» aggiungendo, al secondo comma, che «per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni».

Il terzo comma del citato articolo 2947 del codice civile prevede poi che «in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa della prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati nei primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile».

Questo terzo comma è sempre stato interpretato nel senso che lo stesso fosse riferibile soltanto all'azione risarcitoria promossa dalla parte offesa e non invece dall'imputato per il quale il termine prescrizionale decorrerebbe non già dalla data in cui la sentenza assolutoria è divenuta irrevocabile, bensì dalla data coincidente con la denuncia-querela della parte offesa. Il che determina non solo una inaccettabile disparità di trattamento ma anche una incongruenza sul piano logico in quanto soltanto al termine del procedimento penale e cioè all'atto del passaggio in giudicato della sentenza assolutoria l'imputato è nella condizione di avere contezza del suo

diritto al risarcimento del danno. Diversamente, al momento della sentenza definitiva, i suoi diritti risulterebbero quasi sempre abbondantemente prescritti.

In funzione di ciò, proponiamo di aggiungere al terzo comma dell'articolo 2947 del codice civile la previsione che dalla medesima data, prevista appunto dallo stesso terzo comma, e cioè dalla data della sentenza irrevocabile nel giudizio penale, decorra altresì il termine di prescrizione del diritto al risarcimento a favore dell'imputato o del responsabile civile, a seguito di sentenza di assoluzione ovvero di sentenza di rigetto della domanda di restituzione o di risarcimento del danno, nel caso naturalmente di colpa grave della parte civile o del querelante.

Prevediamo altresì che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento decorra da tale data anche nella ipotesi in cui l'imputato o il responsabile civile non abbiano esercitato in sede penale l'azione prevista dagli articoli 541, comma 2, e 542 del codice di procedura penale.

Prevediamo infine che le disposizioni introdotte dal presente disegno di legge si applichino anche ai giudizi relativi alle domande di risarcimento a favore dell'imputato ovvero del responsabile civile proposte a seguito di sentenza irrevocabile di assoluzione, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle disposizioni concernenti la sospensione e la interruzione della prescrizione. Trattandosi di norme di assoluto buon senso, confidiamo in una rapida approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al terzo comma dell'articolo 2947 del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dalla data di cui al secondo periodo il termine di prescrizione per il diritto al risarcimento del danno a favore dell'imputato o del responsabile civile decorre altresì a seguito di sentenza di assoluzione ovvero di sentenza di rigetto della domanda di restituzione o di risarcimento del danno, in caso di colpa grave della parte civile o del querelante, nonché nell'ipotesi in cui l'imputato o il responsabile civile non abbia esercitato in sede penale l'azione civile prevista dagli articoli 541, comma 2, e 542 del codice di procedura penale».

2. L'articolo 2947, terzo comma, del codice civile, come modificato dal comma 1 della presente legge, si applica anche ai giudizi relativi alle domande di risarcimento a favore dell'imputato ovvero del responsabile civile proposte a seguito di sentenza irrevocabile di assoluzione, in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge, nel rispetto delle disposizioni concernenti la sospensione e la interruzione della prescrizione.

